



# CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

## *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21/05/2020*

<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)</b>
-----------------	--

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese **Maggio** alle ore **19:00** in videoconferenza giusto decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 8887 del 09.04.2020, tramite l'applicazione Google Suite Enterprise – Google Meet, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in seduta **pubblica**, di prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Nominativo	Pres.	Ass.	Nominativo	Pres.	Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA	X		SALVIONI EDOARDO MARIO	X	
SINOPOLI CARMELO	X		PEREZ GILA MONICA	X	
SALA RICCARDO	X		ZANANTONI PIETRO	X	
TOBALDINI DANIELA	X		VANTELLINO FRANCESCO AMBROGIO	X	
DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	X		VILLA FRANCESCA	X	
LAURIA FRANCESCO	X		CAROZZI ROBERTO	X	
SALVIONI ELENA	X		DE NICOLA DANIELA	X	
MALAVASI MAURIZIO	X		IUCOLINO CRISTIAN	X	
NEGRI CLAUDIO CESARE	X				

Presenti: 17 Assenti: 0

Assume la presidenza il Presidente del Consigliodott. Carmelo Sinopoli.  
Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Andrea Barbera.  
Entrambi in collegamento dalla sala Giunta di Villa Casati.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti:**

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 luglio 2020;

**Vista** la L. 27.12.2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*), che all'art. 1, comma 738:

- abolisce, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Bilancio 2014*), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (I.MU.) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

**Esaminati** i commi da 739 a 783 ed appurato che il Legislatore ha, di fatto, accorpato le “vecchie” I.MU. e T.A.SI. nella cosiddetta “nuova” I.MU. che, nei tratti fondamentali, ricalca le regole dell'imposta municipale propria conservandone il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote massime, le detrazioni, le riduzioni e le esenzioni;

**Verificato che:**

- il comma 741, lettera c), numero 6) consente ai comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- il comma 747, lettera c), consente ai comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50% della base imponibile;
- il comma 777 prevede che i comuni possano, con proprio regolamento:
  - a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
  - b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
  - c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
  - d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

- il comma 776 dispone che per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775 si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**Visto** l'articolo 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che:

- al comma 165 dispone che la misura annua degli interessi sia determinata da ciascun ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale e che gli interessi siano calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

- al comma 167 testualmente recita: *“Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali”*

- al comma 168 prevede che gli enti locali stabiliscano per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;

**Ritenuta** l'opportunità di disciplinare i predetti ambiti rimessi alla discrezionalità del Comune, evitando di approvare un regolamento compilativo che riporti pedissequamente tutto il testo di legge e costringa, pertanto, i contribuenti ed i professionisti del settore a dover scorrere innumerevoli articoli per conoscere quali siano le scelte operate dal Comune di Muggiò nelle fattispecie demandate alla sua potestà regolamentare in materia di “nuova” I.MU.;

**Visto e richiamato** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 02.04.2012 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 51 del 29.10.2012, n. 17 del 01.07.2013, n. 44 del 30.09.2014, n. 14 del 19.04.2016 e n. 18 del 19.03.2019, tutte esecutive ai sensi di legge;

**Ritenuto** di dover assicurare, per quanto legittimamente possibile, una continuità con il precedente regolamento I.MU.;

*Visto lo schema del Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (I.MU.), che è stato esaminato dalla “Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali” in seduta del 12.05.2020;*

**Giudicatolo** meritevole di approvazione;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 20.05.202 al n. 11951;

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:**

Presenti n. 17

Astenuti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 0

## **DELIBERA**

1. Di approvare, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta municipale propria (I.MU.) riportato nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di curare la pubblicazione del testo della presente deliberazione nell'apposita sezione del sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **INDI**

### **VOTAZIONE palese mediante affermazione vocale:**

Presenti n. 17

Astenuti n. 0

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 17

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 0

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 1 del 21.05.2020

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Dott. Carmelo Sinopoli  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Franco Andrea Barbera  
*(sottoscritto digitalmente)*

---



**CITTÀ DI MUGGIÒ**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(I.MU.)**

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2 - Versamenti minimi	pag. 3
Articolo 3 - Versamenti effettuati da un contitolare o dal nudo proprietario	pag. 3
Articolo 4 - Differimento dei termini di versamento	pag. 3
Articolo 5- Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	pag. 3
Articolo 6 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	pag. 4
Articolo 7 - Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili	pag. 5
Articolo 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	pag. 5
Articolo 9 - Accertamento esecutivo	pag. 5
Articolo 10 - Rimborsi e compensazione	pag. 6
Articolo 11 - Rinvio dinamico	pag. 6
Articolo 12 - Entrata in vigore del regolamento	pag. 6

## ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, contiene la disciplina degli ambiti di discrezionalità riconosciuti ai Comuni in materia di imposta municipale propria (c.d. "nuova" I.MU.) dalla legge di bilancio 2020.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## ARTICOLO 2 - VERSAMENTI MINIMI

1. Il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale risulta inferiore a euro 2,50.

## ARTICOLO 3 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE O DAL NUDO PROPRIETARIO

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati:
  - a) da un contitolare anche per conto degli altri: in tal caso, il versamento si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso;
  - b) dal nudo proprietario per conto del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi: in tal caso, il versamento si considera effettuato dal titolare del diritto reale.
2. Il contribuente che intenda avvalersi delle predette facoltà è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune, indicando l'immobile cui i versamenti si riferiscono e il nominativo dei contribuenti per conto dei quali i versamenti sono effettuati.

## ARTICOLO 4 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Nel caso in cui il decesso del contribuente avvenga nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, tanto dell'imposta dovuta dal *de cuius* quanto dell'imposta dovuta dagli eredi per gli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo. Nel caso in cui il decesso avvenga nel secondo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, tanto dell'imposta dovuta dal *de cuius* quanto dell'imposta dovuta dagli eredi per gli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta dell'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale può essere disposto il differimento dei termini ordinari di versamento dell'imposta per i contribuenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.
3. Relativamente agli immobili classificati nel gruppo catastale D, su cui grava la quota di spettanza statale, il differimento dei termini di cui al presente articolo può riguardare la sola quota di competenza del Comune.

## ARTICOLO 5 - ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI

1. È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione predetta può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

3. I benefici previsti per l'abitazione principale si estendono alle pertinenze effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio degli immobili descritti nel precedente comma 1, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte).

## ARTICOLO 6 - RIDUZIONE D'IMPOSTA PER IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Non possono ritenersi inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari interessati da interventi edilizi di demolizione o di recupero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in quanto per gli stessi la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (acqua, luce, gas).

6. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.

7. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del contribuente, che allega idonea documentazione. La domanda di perizia deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale e deve contenere:

- le generalità, il recapito ed il codice fiscale del richiedente;
- l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
- la richiesta e la specifica dichiarazione di inabilità od inagibilità;
- la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito cauzionale se e in quanto richiesto.

8. In alternativa, il Contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante liberi professionisti al tal fine incaricati.

9. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla data di

presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

10. Il Contribuente è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Tributi il venir meno dello stato di inagibilità o inabitabilità entro trenta giorni dall'evento.

## ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, ovvero alla data di adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi se intervenuti successivamente, così come risulta da atto pubblico o perizia giurata purché non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dal Consiglio Comunale entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.

2. Qualora l'imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale, non si procede all'accertamento di maggiore imposta a condizione che per l'area stessa non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.

3. Qualora l'imposta sia stata tempestivamente versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dal Consiglio Comunale non si procede al rimborso, fatti salvi i casi di errore di stima o di calcolo debitamente documentati.

4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## ARTICOLO 8 - AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di parte della stessa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, commi da 738 a 775, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. A norma dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate sono calcolati gli interessi moratori al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. A norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procede all'emissione di avvisi di accertamento. Detto limite si intende comprensivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi maturati ai sensi del precedente comma 2.

#### ARTICOLO 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. A norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. A norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi al tasso legale aumentato di tre punti percentuali con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

5. A norma dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilito in euro dodici il limite fino a concorrenza del quale non si procedere al rimborso o alla compensazione. Detto limite si intende comprensivo degli interessi maturati ai sensi dei precedenti commi 3 e 4.

6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con i crediti dell'accollante.

#### ARTICOLO 11 - RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale.

#### ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. A norma dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2020.